

**COMUNE DI CAMBIANO**

(Città Metropolitana di Torino)

**CONVENZIONE ART. N. 71 D.LGS. N. 117/2017 e s.m.i.**

**Rep. n.**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO  
GRATUITO DI AREA E STRUTTURE COMUNALI SITE IN VIA  
CAMPORELLE – VIA D'OVIA A ENTE DEL TERZO SETTORE.**

L'anno duemilaventisei addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Cambiano  
presso il Palazzo Comunale, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli  
effetti di legge

TRA

Il ..... nato a ..... il .....  
Responsabile pro tempore del Servizio Tecnico OO.PP. del Comune di  
Cambiano, il quale agisce ai sensi del terzo comma dell'art. 107 del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267, per conto del Comune di Cambiano.

C.F.: 01497290013.

di seguito "Comune" o "Comodante"

E

L'Ente del Terzo Settore \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritto al  
RUNTS n. \_\_\_\_\_, rappresentato dal legale rappresentante \_\_\_\_\_,  
di seguito "Comodatario"

PREMESSO CHE

- il Comune è proprietario dell'area sita in Via Camporelle angolo Via  
d'Ovia, destinata a servizi pubblici;
- l'Amministrazione intende valorizzare tale area per lo svolgimento di

manifestazioni culturali, sportive ,sociali e ricreative individuando uno spazio alternativo a quello tradizionale di piazza G. Grosso al fine di contenere i disagi per residenti del centro storico;

- rientrano nel comodato un locale ad uso magazzino, un deposito per lo stoccaggio di scorte alimentari e n. 2 servizi igienici adiacenti, il manufatto adibito a cucina privo di attrezzature di circa 75,00 mq e tettoia aperta di circa 250,00 mq, atta a consentire lo svolgimento di manifestazioni al coperto;

- i locali sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della sottoscrizione della convenzione. Il Comodatario sottoscrittore accetta integralmente, adeguatamente informato ed in modo consapevole, e ne diventa responsabile senza sollevare alcuna eccezione di sorta;

- il Comune si riserva il diritto di utilizzo a titolo gratuito dei locali per proprie esigenze istituzionali, previo accordo con il Comodatario. In caso di utilizzo per manifestazioni patrocinate dal Comune, resta inteso che il Comodatario avrà diritto al rimborso delle spese connesse all'utilizzo delle attrezzature e delle utenze in generale da parte del proponente la manifestazione.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si stipula

#### **1. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

Costituisce oggetto del comodato di uso gratuito l'area di proprietà comunale identificata catastalmente al foglio 12, mappali 1252 parte - 1289 della superficie di mq 1.210,00 circa, come meglio individuata nella planimetria

allegata (Allegato A).

Nello specifico, rientrano nel comodato un locale ad uso magazzino, un deposito per lo stoccaggio di scorte alimentari e n. 2 servizi igienici adiacenti, il manufatto adibito a cucina privo di attrezzature di circa 85,00 mq e tettoia aperta di circa 280,00 mq, atta a consentire lo svolgimento di manifestazioni al coperto.

Il bene è concesso esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale coerenti con: attività culturali; attività sportive dilettantistiche; iniziative sociali; attività educative e aggregative e comunque attività istituzionali proprie dell'Ente Comodatario.

L'Amministrazione Comunale concede al Comodatario per il periodo di anni 20 (venti) a partire dalla data di sottoscrizione della presente concessione l'uso temporaneo dell'area sopracitata, come previsto dall' art. 71 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Alla scadenza della concessione l'area dovrà essere restituita nello stato originario, salvo il normale deperimento d'uso.

È escluso il rinnovo tacito.

## **2. DESTINAZIONE VINCOLATA**

L'area dovrà essere utilizzata nel rigoroso rispetto delle finalità indicate al paragrafo 1.

È fatto divieto di:

- mutare la destinazione d'uso;
- concedere il bene, anche parzialmente, a terzi in subcomodato o subconcessione;
- realizzare opere o interventi privi di preventiva autorizzazione scritta

del Comune.

È fatta salva la possibilità per il Comodatario di consentire a terzi l'utilizzo temporaneo di attrezzature e locali, purché nel rispetto delle indicate al paragrafo 1. La responsabilità dell'utilizzo rimane in capo al Comodatario.

### **3. MANUTENZIONI E SPESE ORDINARIE**

Sono a carico del Comodatario tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, le operazioni di pulizia interna e delle aree utilizzate per gli eventi, le attività di piccola manutenzione e gli interventi ordinari sugli impianti.

Relativamente a detti interventi il Comodatario è a tutti gli effetti committente degli interventi stessi, ed è pertanto tenuto a vigilare, per quanto di competenza sull'esecuzione in sicurezza e a regola d'arte dei lavori commissionati.

Per svolgere i servizi di manutenzione il Comodatario dovrà provvedere a sue spese all'acquisto dell'eventuale materiale occorrente ed all'eventuale affidamento ad operatori economici qualificati.

### **4. SPESE DI GESTIONE ED ADEMPIMENTI CORRELATI**

Sono a carico del Comodatario tutti gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria del complesso, ivi compresi gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008.

Il Comodatario potrà gestire il complesso avvalendosi dell'opera di collaborazione di associati e/o addetti nel rispetto della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Sono a carico del Comodatario le spese di energia elettrica, gas metano, vigilanza e spese derivanti da ogni altro onere gestionale e il Comodatario opererà comunque per il loro contenimento.

La manutenzione delle attrezzature, attrezzi e il materiale di consumo per gli

stessi e per gli interventi manutentivi di competenza sono a carico del Comodatario.

Il Comodatario dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione del complesso, sia per l'esercizio di altre attività all'interno della struttura. Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione della convenzione o alla sua naturale scadenza, tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, decadono automaticamente senza che il Comodatario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

Il Comodatario dovrà altresì provvedere alla manutenzione ordinaria di caldaie, scaldi acqua, canne fumarie e centrali termiche in genere, attrezzature relativamente a quanto concerne gli interventi stagionali necessari per il mantenimento in sicurezza e in efficienza degli impianti stessi.

E' a carico del Comodatario l'individuazione del terzo responsabile e l'onere derivante da tutti gli adempimenti di Legge previsti per la conduzione delle centrali termiche in materia di sicurezza, compresa l'ottemperanza alle normative regionali vigenti in materia di emissioni in atmosfera, redazione ed aggiornamento catasto regionale impianti, pratiche INAIL degli impianti stessi, le nuove richieste, i rinnovi, volture e tutte le pratiche correlate ai fini rilascio eventuale S.C.I.A. - C.P.I.: la medesima obbligazione vale e deve essere prevista a cura del Comodatario per tutte le parti relative agli impianti antincendio del complesso ed alle componenti relative (estintori, naspi, ecc.).

Si intendono a carico del Comodatario tutte le pratiche per le richieste di rinnovo, voltura di S.C.I.A. - C.P.I. di qualsiasi componente (impiantistica e non) in caso di necessità e comunque in relazione alla durata di Legge del CPI stesso, la richiesta e i rinnovi di tutte le altre autorizzazioni di Legge che si

rendono necessarie al funzionamento del complesso e dei servizi correlati (ASL, ecc.) e le relative incombenze e pratiche comprese anche per quanto riguarda la richiesta di eventuale esame progetto e sopralluoghi, quando il Comodatario ne ravvisa le condizioni di Legge e la necessità (es. manifestazioni), da parte della Commissione Comunale di Vigilanza previa presentazione di apposite istanze corredate di allegati progettuali completi la cui redazione è a carico del Comodatario.

Tutti questi obblighi devono avvenire sempre e comunque nel rispetto delle tempistiche di Legge, senza pregiudicare il regolare svolgimento delle attività previste in condizioni di sicurezza e nel rispetto di legittimità di tutte le Leggi vigenti: nessun danno o pregiudizio dovrà derivare nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati da parte del Comodatario che possa compromettere anche solo parzialmente l'utilizzo della struttura.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa per i danni patiti e patendi nei confronti del Comodatario al verificarsi di condizioni di temporaneo/parziale inutilizzo dell'impianto riconducibile a sua negligenza per mancata ottemperanza alle obbligazioni di convenzione ed a quelle di Legge in cui in ogni caso è tenuto il Comodatario quale unico soggetto responsabile nei confronti della sicurezza dell'utenza.

Naturalmente corre l'obbligo per il Comodatario di informare costantemente e per scritto, per conoscenza, l'Amministrazione Comunale in merito agli sviluppi degli stessi procedimenti: nessun obbligo è posto invece in questi casi a carico dell'Amministrazione Comunale stessa; tutte le medesime prescrizioni vigono per quanto riguarda le verifiche obbligatorie periodiche per Legge su

componenti e impianti elettrici (tipo verifica impianto di messa a terra, verifica impianti di protezione dalle scariche atmosferiche ecc...).

Prima della sottoscrizione della convenzione l'affidatario deve produrre agli atti il documento di valutazione del rischio D.V.R. dell'attività che andrà ad intraprendere negli impianti completo di tutti gli allegati previsti dalle disposizioni di Legge vigenti ed ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il documento di valutazione del rischio dovrà essere messo a disposizione delle Autorità competenti ai controlli, dovrà essere costantemente curato ed aggiornato durante tutto il periodo di validità della presente convenzione da parte del Comodatario in oggetto qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. quale datore di lavoro.

Qualora il Comodatario, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni e competenze connesse con la gestione del complesso, dia corso a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, dopo aver comunque ottenuto le relative autorizzazioni prescritte da parte del Comune di Cambiano, dovrà provvedere ad assegnare le incombenze relative alla progettazione, ivi comprese tutte le prestazioni di natura specialistica ad essa connessa e necessarie ai sensi di Legge nell'alveo della progettazione stessa, a professionisti qualificati ed abilitati all'esercizio della professione e far successivamente eseguire detti lavori ad imprese qualificate a contrattare con la P.A. il tutto sempre nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed inoltre sono a suo carico tutte le incombenze per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento e la designazione delle figure professionali idonee, nei casi previsti dalla Legge; qualora non si rientri nel caso di redazione di piano di sicurezza e coordinamento, sarà esclusivo obbligo del Comodatario acquisire,

da parte delle imprese qualificate selezionate, tutti gli idonei e completi documenti sostitutivi in materia di sicurezza quali il piano sostitutivo di sicurezza (P.S.S.) e piani operativi di sicurezza (P.O.S.) e verificarne l'adempimento.

E' carico del Comodatario mantenere tali documenti costantemente aggiornati e a disposizione degli Enti deputati ai controlli.

Il Comodatario si impegna a rispettare il progetto di gestione presentato che diventa parte integrante della presente convenzione.

## **5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono da eseguirsi a cura e spese del Comune secondo le disponibilità di bilancio e della programmazione triennale ed annuale dell'Ente: qualora la necessità dell'intervento straordinario derivi da omessa o carente manutenzione ordinaria imputabile al Comodatario, l'intervento sarà posto integralmente a suo carico. A tale scopo farà fede in modo insindacabile apposito verbale di sopralluogo e constatazione dei luoghi e dei fatti redatto in contraddittorio con il servizio tecnico comunale (anche eventualmente con l'ausilio di professionisti esterni).

Sono da eseguirsi a cura e spese del Comune anche la sostituzione eventuale di impianti e sempre che la stessa non si renda necessaria per la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria (come al punto precedente e con analoghe modalità).

Il Comodatario, durante il periodo di vigenza della presente convenzione potrà proporre all'Amministrazione Comunale eventuali progetti ed esecuzione di lavori di natura edilizia e con carattere di stabilità che determinino migliorie e valorizzazioni del complesso e delle sue dotazioni, o una serie di interventi di

manutenzione oltre a quelli minimi obbligatori specificati nella convenzione al fine di ottenere la relativa autorizzazione alla loro esecuzione da parte del Comune di Cambiano e/o da parte di altri Enti interessati al procedimento, senza che ciò possa dare luogo ad incrementi della durata del rapporto convenzionale rispetto a quanto sottoscritto con il presente atto ed intendendosi, alla scadenza del rapporto convenzionale, acquisiti direttamente a patrimonio comunale senza che il Comodatario possa avanzare alcuna forma di indennizzo e/o rimborso: si richiama a tale fine l'art. 49. (Devoluzione delle opere non amovibili) del R.D. 327/1942 e s.m.i..

Sono di esclusiva proprietà del Comodatario le attrezzature necessarie per l'attività di ristorazione e somministrazione previste nello spazio dedicato e le attrezzature e dotazioni mobili a magazzino: in caso di risoluzione, scioglimento, decadenza e/o mancato rinnovo della convenzione allo scadere del termine di vigenza, il Comodatario è tenuto alla rimozione delle predette attrezzature mobili in proprietà dai locali di proprietà comunale.

## **6. UTILIZZO E ORARI**

Il Comodatario dovrà redigere un regolamento di utilizzo dell'intero complesso che individui i divieti, le norme comportamentali e gli orari.

L'Amministrazione Comunale darà un parere sull'adozione del regolamento e su ogni eventuale successiva modifica. Il comodatario dovrà curare altresì tutti gli aspetti della correttezza comunicativa e di divulgazione del messaggio.

Gli orari di fruizione dell'impianto saranno definiti a fronte dei calendari di manifestazioni, soprattutto estive, organizzate dal Comodatario.

Il calendario di utilizzo dello spazio e gli orari saranno concordati con l'amministrazione comunale.

## 7. ASSICURAZIONE E GARANZIE

Il Comune di Cambiano a seguito di acquisizione a patrimonio delle strutture oggetto della previgente convenzione di comodato d'uso gratuito, garantisce la copertura assicurativa per i beni predetti all'interno dell'attuale contratto da assicurazione globale fabbricati sottoscritto dal Comune stesso.

Il Comodatario dovrà contrarre, prima della consegna dell'impianto, con Compagnia di primaria importanza e con onere a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura di tutti i rischi derivanti da sinistri o incendi e responsabilità civile nei confronti degli utenti e di terzi derivanti al Comodatario per danni a persone cose o animali in conseguenza di tutte le attività gestite all'interno delle strutture, con massimale di euro 3.000.000, tale polizza solleverà il Comune da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni a persone, cose e animali.

Il Comodatario si impegna a depositare copia della polizza presso il Comune di Cambiano.

La mancata copertura costituisce causa di risoluzione immediata.

Il Comodatario deve dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni e di quelle che si verranno a delineare in relazione all'evoluzione del quadro normativo sia per la gestione degli impianti sia per l'attività all'interno delle strutture.

Resta inteso che in caso di anticipata risoluzione della convenzione o alla sua naturale scadenza tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, decadono automaticamente senza che il Comodatario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

Dovrà inoltre consentire in ogni momento, anche senza preavviso, visite ed

ispezioni all'impianto da parte dei tecnici e funzionari comunali.

## **8. CONTROLLI**

Il Servizio Tecnico Comunale, eventualmente assistito dai Responsabili competenti per materia, potrà effettuare un'ispezione programmata nel corso di ogni anno per verificare adempimenti di cui alla presente convenzione e lo stato di manutenzione e decoro dell'intero complesso.

La Commissione redigerà apposito verbale dei sopralluoghi a seguito del quale l'Amministrazione comunale potrà procedere a contestazioni formali in caso di inadempimenti, stabilendo un congruo termine per la realizzazione degli interventi richiesti la cui mancata esecuzione costituirà grave inosservanza contrattuale.

## **9. RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO**

Le clausole contenute nel presente Capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali d'ufficio o per denuncia di terzi, il Comune provvede a contestare le inadempienze rilevate e ad impartire le disposizioni necessarie per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di riscontrata inadempienza del Comodatario alle prescrizioni della presente convenzione, il Comune di Cambiano si riserva di procedere oltre che con la risoluzione della convenzione medesima e/o procedere ad irrogare sanzioni pecuniarie in misura variabile da Euro 25 a Euro 200 a seconda dell'entità della violazione e della ricorrenza, stabilita secondo procedura di accertamento con verbale redatto da parte del servizio tecnico comunale.

Potranno determinare risoluzione per inadempienza della Convenzione da parte del Comodante le seguenti motivazioni:

- - mancata realizzazione di interventi di manutenzione di competenza del Comodatario, che causino prolungate chiusure degli impianti o gravi rischi per l'incolumità del pubblico, carenze nel decoro degli impianti a danno dell'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- - realizzazione di eventi penalmente rilevanti nell'ambito della gestione;
- - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti o sublocazioni dei locali che non siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, ancorché non penalmente rilevanti;
- - gravi e reiterate inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione.

I funzionari responsabili dei servizi relazioneranno all'Amministrazione Comunale che stabilirà i tempi e i modi dell'eventuale risoluzione della Convenzione, anche in relazione all'aggravio economico per il Comune di Cambiano.

E' possibile il recesso da parte del Comodatario previa comunicazione scritta al Comune a mezzo lettera raccomandata o pec da inviarsi con un preavviso di 180 giorni naturali e consecutivi. In tal caso le opere e migliorie realizzate dal Comodatario restano di proprietà del Comune e nulla sarà dovuto al Comodatario a titolo di rimborso.

Il Comune può recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse, fatto salvo l'eventuale indennizzo dovuto per migliorie apportate al complesso a spese del Comodatario, per la parte non ancora ammortizzata.

## **10. CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

E' fatto assoluto divieto al Comodatario di cedere a terzi la presente

convenzione.

## **11. RESPONSABILITA'**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori di manutenzione e delle relative condizioni di sicurezza di cui alla presente convenzione a carico del Comodatario, nonché dalla mancata sorveglianza.

Il Comodatario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati alle strutture in comodato, a terzi, o cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse. In caso di danni alle strutture in comodato, a terzi, o cose di terzi, provocati da soggetti estranei al comodatario, lo stesso dovrà provvedere ad informare tempestivamente il Comune di Cambiano e le Autorità preposte ed a mettere in sicurezza le aree: il comodatario declina per il caso di specie la relativa responsabilità. E' fatto obbligo al comodatario l'affissione di cartellonistica adeguata ed allo scopo predisposta chiaramente visibile negli spazi assegnati ed oggetto del presente comodato.

Alla scadenza della concessione il Comodatario dovrà riconsegnare il complesso e gli impianti ivi presenti in buono stato di manutenzione e conservazione, funzionanti e senza danneggiamenti, salvo il logoramento dovuto all'uso.

## **12. ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI**

Il Comodatario in caso di manifestazioni e/o eventi che comportino la somministrazione di alimenti e bevande dovrà preventivamente effettuare specifica richiesta all'ufficio SUAP competente e dotandosi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla Legge in materia, con osservanza

delle norme di legge sugli esercizi pubblici e sulla Sanità Pubblica.

Il Comodatario dovrà gestire il servizio di ristorazione e bar tramite licenza di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel solo spazio coperto dell'area. Tale licenza sarà valida esclusivamente per il periodo di durata della convenzione, non potrà essere trasferita e cesserà contestualmente allo scadere della convenzione stessa. Il Comodatario del servizio dovrà essere in possesso dei requisiti di Legge per l'esercizio di tale attività.

Nella sede dell'associazione è possibile svolgere, direttamente o affidando in gestione a terzi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati.

Nello specifico la somministrazione può avvenire soltanto presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali e, prima di iniziare l'attività, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune.

La denuncia di inizio dell'attività per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali dell'APS, effettuata nei confronti degli associati, dei relativi familiari e conviventi deve essere presentata al Comune e sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, contenente l'esatta denominazione, indirizzo sede e codice fiscale, dati anagrafici del Presidente, e con allegato:

- - Copia dell'Atto costitutivo e Statuto;
- - Delibera di nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- - Attestazione di affiliazione all'UNPLI Nazionale riportante la data di affiliazione allo stesso;

- – Qualora l'attività di somministrazione non sia esercitata direttamente

dal Presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che,

previa accettazione, agiranno in nome e per conto dello stesso;

- – Rispetto della normativa in materia edilizia ed igienico-sanitaria;

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico durante

manifestazioni temporanee quali sagre e fiere, manifestazione religiose,

tradizionali e/o culturali, eventi locali a carattere straordinario, *come previsto*

*dall'art. 41 del D.L. n. 5/2012 e dall'art. 10 della L.R. n. 38/2006*, richiede la

presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP

del Comune. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, la normativa prevede

che l'attività di somministrazione sia comunicata all'ASL competente per

territorio tramite la notifica (SCIA) sanitaria, in conformità con il Regolamento

CE 852/2004. NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (art. 6, reg. ce

n. 852/2004) da inoltrare al SUAP del Comune.

L'accesso alla struttura sarà riservata agli utenti del complesso ed al pubblico

in occasione delle attività e delle manifestazioni organizzate.

In nessun caso l'attività commerciale può assumere carattere principale.

### **13. SPONSORIZZAZIONI**

Saranno a favore del Comodatario i proventi delle sponsorizzazioni

relativamente alla cartellonistica fissa installata all'interno degli impianti.

L'Amministrazione comunale potrà esprimere un parere vincolante in merito

all'etica morale e commerciale del prodotto pubblicizzato; ogni onere e

incombenza burocratica e legale derivante dall'attivazione delle

sponsorizzazioni sarà di esclusiva competenza del Comodatario.

### **14. SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese contrattuali ed accessorie e di registrazione, relative e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa, saranno a carico del Comodatario.

Con la firma del contratto il Comodatario dichiara di avere preso visione delle condizioni di tutto il sito e di accettare integralmente senza riserva alcuna e con tutti gli obblighi in esso previsti ed in forza di Legge, la presa in consegna del complesso e degli impianti nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano.

Per ogni controversia derivante da interpretazione o esecuzione del contratto che regola il rapporto di concessione è competente il Foro di Torino.

Cambiano, li .....

Per l'Ente del Terzo Settore .....

\_\_\_\_\_  
(Il Presidente/Legale rappresentante .....) )


Per l'Amministrazione Comunale

IL RESPONSABILE PRO TEMPORE DEL SERVIZIO TECNICO  
SETTORE OO.PP.

\_\_\_\_\_  
(.....)

\\SERVER-DOC\Pubblica\Edilizia Pubblica\ORNELLA\DOC.WORD\Convenzioni\PRO LOCO\Convenzione 2026-  
2046\Schema convenzione.doc

# Allegato A



Foglio 12 particelle 1289 – 1252 parte